



ORDINANZA N. 20 DEL 7 APRILE 2020

**Oggetto: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19
– obbligo utilizzo D.P.I.**

VISTI E RICHIAMATI IN PREMESSA

la Delibera Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia COVID – 19 a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ;

i Decreti Legge (DL) e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM):

- D.L. 6 del 23.2.2020, pubblicata Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 08 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.59 del 8-3-2020, ad oggetto recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 09 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 09-03-2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- DPCM 11 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 64 dell'11-03-2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.L. 17 marzo 2020, n° 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17-03-2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" c.d. "CURA ITALIA";
- DPCM 22 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.76 del 22.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.L. 25 marzo 2020 n.19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 1 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. le Ordinanze del Ministero della Salute :

- Ordinanza 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020)
- Ordinanza 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020);
- Ordinanza 28 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.84 del 29-3-2020) le Circolari e Direttive del Ministero dell'Interno:
 - Circolare N. 15350/ 117(2) /U ff II I- Prot.Civ. Roma, 14 marzo 2020
 - Circolare N. 15350/ 117(2) /U ff II I- Prot.Civ. Roma, 12 marzo 2020 □ Direttiva ai Prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” N_ 15350/117(2) /Uff III-Prot.Civ. dell' 8 marzo 2020;
 - Circolare n. N.15350/117(2) /UffIII-Prot.Civ. del 26 marzo 2020;
 - Circolare 31 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.
 - Circolare 1° aprile 2020 Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza.

Ulteriori indicazioni. le Ordinanze del Presidente della Regione Campania e relativi Chiarimenti:

- Ordinanza n. 10 del 10.3.2020 “Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei barbieri , parrucchieri e centri estetici“
- Ordinanza n. 13 del 12.3.2020 del 12.3.2020 “Divieto attività di ristorazione” e successivi Chiarimenti n. 2 e 3;
- Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020- Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale .Proroga dell'efficacia
- Ordinanza n. 15 del 13.3.2020 Obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni e successivi Chiarimenti n. 5 e 6
- Ordinanza n. 16 del 13.3.2020 Sospensione attività sanitarie ed assistenziali di tutti i servizi sanitari e socio sanitari territoriali e semi residenziali pubblici e privati, con successivo Chiarimento n. 7
- Ordinanza n. 19 del 20.3.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, con successivo Chiarimento n.9;
- Ordinanza n. 20 del 22.3.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania e successivo Chiarimento n.10
- Ordinanza n. 21 del 23/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente.
- Ordinanza n.23 del 25/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento e relativi chiarimenti n. 11 e 12;
- Ordinanza n. 24 del 25/3/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19” - . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL
- Ordinanza n. 25 del 28/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
- Ordinanza n. 26 del 31/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (Salerno)

- Ordinanza n. 27 del 03/04/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure.

Atteso che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2019 n.19 i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti indicati nell'art. 1 del medesimo decreto;

Verificato l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale;

Considerato che le disposizioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Campania sono volte a limitare la mobilità delle persone e laddove questa sia consentita (per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) che la stessa avvenga in condizioni di sicurezza per evitare l'estensione del contagio;

Ritenuto adottare e rafforzare sul territorio comunale misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che tengano conto della necessità di protezione da un possibile contagio anche del tutto involontario per la potenziale trasmissione del virus da parte di chi non presenta sintomi;

Rilevato, inoltre, che, dal più recente dibattito scientifico sull'efficacia di dispositivi di sicurezza quali le mascherine su persone sane, il loro impiego diffuso va incentivato e richiesto quale dinamica sociale che consente di ridurre il possibile contagio;

Considerato

- che il Comune ha avviato, al fine anche di incentivarne l'utilizzo, la distribuzione gratuita di un primo stock di d.p.i. del tipo mascherine chirurgiche a beneficio della popolazione per il tramite della Protezione Civile Comunale;

- che, comunque, è in capo a ciascun cittadino il dovere di premunirsi della dotazione personale;

Richiamato il mantenimento di tutte le misure governative regionali e sindacali ordinate e disposte ad oggi vigenti sul territorio comunale per il contrasto e la prevenzione del contagio da coronavirus

Rilevato che tali ulteriori misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

Visti l'art. 50 co. 1 e l'art. 54 comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali che disciplinano le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Tramonti, che si applicano le seguenti misure specifiche:

1) Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali disposte ordinate consentite ed adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando il d.p.i (la mascherina come al punto 3) contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Pertanto la circolazione nelle vie e strade cittadine nonché l'accesso negli orari di apertura agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato è consentito solo indossando dispositivi di protezione e sicurezza quali le mascherine;

2) analogamente, qualora all'interno dell'abitacolo di una autovettura vi siano due persone, debitamente distanziate tra loro, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, ciascuna di esse é tenuta ad indossare il d.p.i. (mascherina di protezione) di seguito indicati:

3) I d.p.i. predetti devono essere in buono stato e nei materiali attualmente utilizzati e utilizzabili (t.n.t. mascherine chirurgiche - mascherine ffp2 o ffp3, senza valvola, o equivalenti - mascherine ffp2 ed ffp3 se con valvola previa copertura delle stesse con mascherina chirurgica; o artigianali che rispettino le caratteristiche di copertura totale naso e bocca e blocco delle emissioni di goccioline aerosol pari almeno a quello garantito dalle mascherine chirurgiche);

4) I predetti d.p.i. del tipo mascherine di cui al punto 3) devono indossati correttamente dovendo proteggere in modo stabile e coprendo integralmente la bocca ed il naso

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi richiamati al punto 1) dell'ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale e con ogni mezzo idoneo;

è trasmessa via pec ai direttori e/o responsabili dei servizi postali finanziari assicurativi e di credito delle sedi presenti sul territorio comunale e trasmessa via pec agli esercizi commerciali:

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa:

Copia della presente sarà trasmessa:

- alla Presidenza della Regione Campania;
- alla Prefettura di Salerno;
- al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL SA 1;
- al Comando Polizia Locale;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- ai componenti del C.O.C.;
- al Responsabile del settore tecnico;

AVVERTE

Gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F.to - Domenico Amatruda -